



QUALE LEGGE?

Giacomo Contri¹

C'è legge e legge. L'anno in corso è stato segnato da un evento, ancor prima culturale che giuridico: la produzione di una legge dello Stato (la «56», nota anche come «Legge Ossicini») riguardante non solo la professione di psicologo ma anche, classificata in essa, quella di psicoterapeuta. *Il Lavoro Psicoanalitico* lo assume anzitutto 1. come occasione per acquistare maggiore chiarezza critica (giudizio) circa la psicoanalisi stessa. Seguirà 2. qualche cenno critico su tale legge.

1. La psicoanalisi non è una scienza biologica, né una scienza classificabile nella psicologia empirica — di cui sono note benché non proclamate² le difficoltà a essere scienza del proprio campo empirico —, ma una scienza di leggi del moto di soggetti individuati come già *socî* (la pulsione come corpo umanizzato) e come competenti nel concorrere alla produzione delle leggi di tale moto (l'inconscio, oppure leggi patologiche alternative a questo). Tali leggi, ecco i «simbolici»: che il soggetto con-pone. L'alto contenuto empirico di questa scienza è trattato secondo i suoi propri principî di scienza della natura umanizzata, diversi da quelli delle scienze naturali empiriche perché le leggi di cui vi si tratta non sono leggi date (scoperte o poste dallo scienziato), ma leggi elaborate da ogni soggetto in movimento (nell'esperienza-esperimento psicoanalitico, l'analizzando è cospiratore con l'analista).

Così, la psicoanalisi indica (aldilà della propria pratica) il soggetto umano come attivo nella legislazione delle sue relazioni, e non solo come soggetto passivo della legislazione già posta («positiva») ulteriormente ponibile da istanze istituzionali a lui esterne. Ecco la ragione radicale per cui la psicoanalisi non è anarchica: perché il soggetto ha una propria — non diciamo «autonoma» perché si tratta sempre per lui di relazione essenziale con un Altro — attività, razionale legislatrice. Lo sviluppo di questi cenni fino alla legislazione civile è uno dei compiti che si prefigge *Il Lavoro Psicoanalitico*, nella direzione dei rapporti fra attività legislativa dei singoli (ma perché non dei gruppi?) e attività legislativa statale. Quale

¹ Testo dell'Istituto Il Lavoro Psicoanalitico, *Storia, principî, programma*, Milano 1990.

² Si veda tra rari altri in epoca recente: S. Marhaba, con presentazione di G. Kanitza: *Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea*, Giunti-Barbera, Firenze, 1981; e anche, sulle psicoterapie: S. Marhaba, M. Armezzani, *Quale psicoterapia?*, Liviana, Padova, 1988.

pregiudizio continua a considerarle «naturalmente» conflittuali? (hobbesismo basso). Certo, siamo a dir poco lontani da una cultura giuridica e da una vita del diritto che tratti gli uomini a ripartire dalla loro competenza normativa, ossia laicamente: allora siamo ancora lontani da uno Stato laico (ecco alcune delle implicazioni di *La questione dell'analisi laica, Die Frage der Laienanalyse*, di Freud).

La psicoanalisi riapre negli uomini questa linea di pensiero (competenza legislativa), come si dice aprire una linea di credito (con fiducia indubbiamente sproporzionata).

La psicoanalisi non è in alcun modo né sotto alcun aspetto psicoterapia. Prima che una deduzione, questa è una osservazione alla portata di chiunque.

Osservazione. Nei suoi dati manifesti — consegna tecnica, condotta dell'analista, condotta dell'analizzando — la psicoanalisi non è una terapia, né una psicoterapia, perché nessuna delle *operazioni* che essa comporta è terapeutica secondo qualsiasi pur vaga analogia con una pratica medica o paramedica. Anzi, la psicoanalisi diffida formalmente lo psicoanalista dal comportarsi secondo simili analogie. Di più, la consegna (regola) dello psicoanalista al malato comporta che almeno nella seduta cessi di comportarsi da malato. Ciò si spinge fino all'arredamento: il divano dell'analista corrisponde ai gusti personali dell'analista, non ha a che vedere con il «lettino» del medico. Deduzione. Il fine di un trattamento psicoanalitico è l'inconscio, la sua riabilitazione (contro la sua inabilitazione, cui la debilitazione consegue) e il suo riconoscimento, da prendersi in senso prima giuridico che coscienziale (fin dai primi anni Freud osservava che la «presa di coscienza» non solo non bastava, ma poteva essere controproducente, ossia collocarsi dal lato della resistenza). È la riacquisizione dell'inconscio come abilità o competenza, a comportare guarigione, ossia la decadenza delle conseguenze di debilitazione della sua inabilitazione. Il solo «psicoterapeuta» onesto è l'inconscio, abbiamo già scritto³. La parola giusta per la guarigione psicoanalitica sarebbe normalità, *quella* della norma in cui l'inconscio consiste. Ai nostri giorni la psicoanalisi appare come l'unica premessa atta a produrre un concetto di normalità di cui non si debba arrossire. Con un lessico ancora giuridico, si può dire che la psicoanalisi *collega* all'inconscio la guarigione, così come a una condizione si *collega* una sanzione: questo collegamento si opera nel soggetto, non è operato dall'analista.

Detto il fine, un cenno al mezzo. Nella psicoanalisi esso consiste nell'anticipazione del fine nel mezzo, la tecnica. La tecnica funge da norma che lega in un'azione il moto di un corpo (il corpo come pulsione preso in una sola pulsione, quella del parlare) con un Altro da cui è atteso un apporto come condizione della

³ Su questo punto si veda: *Lavoro dell'inconscio e lavoro psicoanalitico*, Sic, Milano 1985, p. 28.

meta (conclusione-soddisfazione-piacere) di quel moto. La pratica psicoanalitica è l'inconscio già in atto: inconscio anticipato come un anticipo economico (il «transfert» è questo).

Classificare la psicoanalisi come psicoterapia in una presunta classe di psicoterapie, nel migliore dei casi è un errore ingenuo, quando non è un pregiudizio se non un atto di violenza.

Le conseguenze di quanto precede per ciò che riguarda la formazione a psicoanalista, sono facilmente traibili, e sono state accennate in un paragrafo precedente.

Né medico né prete, dice Freud dello psicoanalista⁴. Non è un'asserzione polemica ma positiva: pone una nuova realtà nel suo proprio diritto. Gli psicoanalisti, aggiunge nel medesimo contesto, sono un ceppo (*Stamm*) a sé, e nuovo («*der noch nicht existiert*, che non esiste ancora»: non che oggi esista molto, e questo è il punto in cui siamo). È ciò che la nostra civiltà nelle sue *forme* non è riuscita (ancora il problema della competenza) a riconoscere. Con l'interessante contraddizione che nella stessa civiltà molti cittadini, civilizzati, spesso colti, non «selvaggi», per il fatto di andare da uno psicoanalista mostrano di saperlo riconoscere abbastanza facilmente, ossia hanno una tale competenza formale: chi è allora il «selvaggio»? («civile»: ecco un degno caso di lavoro enciclopedico nel nostro senso).

2. Note critiche alla «legge». Non è autodifensivo, né una richiesta di privilegio per la sola parte psicoanalitica, ma una elementare e evidente constatazione, l'asserire che la categoria «psicoterapia» — in qualsiasi contesto essa compaia, giuridico in particolare — non si può riferire alla psicoanalisi, sotto ogni aspetto, in particolare: formazione e pratica.

«Psicoterapeuta» può solo essere inteso come un'autodesignazione sotto responsabilità individuale. «Psicoterapia» infatti è una categoria inesistente⁵, non è un genere che includa specie diverse, né una specie che includa individui diversi: questa parola, se usata per designare una categoria, è un abuso. Non è un abuso solo nel contesto del discorso individuale, in cui assume il significato assegnatogli dal contesto. Nulla accomuna due o più «psicoterapie» (salvo stipulazioni di parte tra rappresentanti di esse, sotto la loro responsabilità). Dunque tale legge, quanto alla figura «psicoterapia», non solo non può riferirsi agli psicoanalisti, ma neppure a coloro che pretende di accomunare come «psicoterapeuti».

⁴ Dalla lettera di Freud a Pfister del 25 novembre 1928.

⁵ Si veda G. B. Contri, *La categoria inesistente: «Psicoterapia»*; https://www.lacan-con-freud.it/archivio_analisi_laica/1980/1989_gbc_categoria.pdf.

Con un'aggravante per la legge di questa pretesa categoria: sotto il profilo del beneficio ricercato e talora ottenuto da parte del sofferente, questa falsa categoria si estende immediatamente, senza soluzione di continuità, a tutte quelle pratiche che potremmo chiamare salutifiche (per non dire «salvifiche»): umanitarie in qualsivoglia senso, religiose in qualsivoglia senso, pedagogiche in qualsivoglia senso. La beneficenza — da non eguagliare pericolosamente a psicoterapeuticità — che ne deriva non può che essere apprezzamento del singolo e di nessun altro. La trasformazione in categoria giuridica della non-categoria «psicoterapia» si avvicina alla soglia di pericolo per nozioni civilmente acquisite quali laicità, democraticità, libertà, perché costruisce una fattispecie illimitata, totalizzante, bisognerebbe dire totalitaria. Non sarebbe la prima volta che il nostro paese è laboratorio di strane idee.

Si parla di «tutela»: diciamo dal maleficio psicologico, rispetto al beneficio. Chi può avere legittimamente il compito di questa distinzione, che si prolunga in quella tra psicologico e spirituale? Ci stiamo spingendo troppo oltre? Non crediamo: è questa «legge» ad averlo fatto. Solo un'osservazione ancora. Nel nostro paese è stato abolito il reato di *plagio*: ma poi si produce una «legge» come questa che promuove la prevenzione generalizzata del plagio.

Proponiamo di interpretare il fatto come un ritorno del rimosso: dove il rimosso è il contenuto reale del plagio, rimosso per la manifesta impotenza del diritto a configurarne la realtà. Se ne è culturalmente dedotto che ciò che non esiste giuridicamente non esiste realmente.

La psicoanalisi non fa che parlare di realtà che altrove sono relegate nell'inesistenza.

Certo le patologie psichiche esistono, e riteniamo che la psicoanalisi si opponga alla vanificazione di questo giudizio. Ma non sono unificabili in una categoria i loro terapeuti. Non saremmo i primi a osservare che la pretesa di unificare giuridicamente i terapeuti sottintende quella di unificare giuridicamente i malati: che però già lo sono, ma sotto l'unico titolo legittimo di cittadini di un paese (che è anche l'unico titolo che possa unificare giuridicamente «gli psicoterapeuti», cioè non tra loro ma con tutti, malati compresi).

Sembra preferibile astenersi da una concezione nosocomiale della società intera. Si è empiricamente osservato che, tra altri, un certo numero di «malati mentali» hanno applaudito a questa legge, il che significa che hanno designato nello stato il loro psicoterapeuta: perché dar loro torto? Potremmo desumerne, senza essere dei costituzionalisti, l'opportunità che nasca anche una psicoterapia di stato, come libera opzione tra opzioni, all'insegna «libere psicoterapie in libero stato». Queste osservazioni, che non si sono private di qualche ironia, mostrano quanto si vada lontani quando si forzano i problemi dell'ordine pubblico fino a

impegnarli con la psicologia concreta dei singoli, presi come i singoli astratti di un universo giuridico (è un segreto politico di Pulcinella, il fatto che la psicologia è sempre stata un problema politico). È indispensabile questa forzatura? Si vede ancora la saggezza politica, pubblica, di Freud, allorché nel 1926 suggeriva di lasciare le cose come stanno, non per conservatorismo verso forme sia pure apprezzabilmente liberali, ma perché, aggiungeva, in caso diverso bisognerebbe «fare ordine e chiarezza»: ma oggi si è soltanto fatto più disordine e oscurità. Disordine e oscurità temibili, se si pensa che qualcuno ha potuto applaudire questa legge in ragione di un «diritto — statuale — alla salute mentale»: siamo davvero culturalmente e politicamente così disarmati, da non cogliere immediatamente la gravità di una simile dottrina?

Un'altra soglia pericolosamente avvicinata è quella del rapporto ordine pubblico-scienza, per il fatto di avere forzato una parola del libero uso linguistico, tanto degli operatori quanto ormai popolare, «psicoterapia», fino a farle designare una categoria giuridica obbligatoria. Ma nessuna comunità scientifica ha mai raggiunto la minima stipulazione intorno a questa parola (e forse non si sbaglierebbe a prevedere che non la raggiungerà mai). Ora, siamo di fronte a un atto pubblico che dà soluzione giuridica (l'esistenza della categoria «psicoterapia») a un problema propriamente scientifico che non ha soluzione. Curioso fatto, perché vi si affaccia una funzione vicaria dello stato analoga alla funzione vicaria spesso assunta dalle religioni, per di più in un campo in cui da secoli le religioni hanno rinunciato a vicariare le insufficienze dell'operare e pensare umano.

Non si tratta di rispondere a questa legge con l'opposizione, né con l'obiezione di coscienza, né con la ricerca di nicchie private, d'altronde più ghetizzanti che privilegianti. Ma di osservare che aldilà del sospetto sulla sua legalità — si tratta in essa di un fenomeno giuridico di tipo nuovo, espressione particolare di una cultura non solo giuridica, ma anche psicologica e scientifica, di cui importa — almeno a fini di diagnosi differenziale ossia di giudizio individuare le fattezze e la forma più generale. Dal lato dei singoli soggetti — che come psicoanalisti cogliamo nella loro competenza legislativa anzitutto — ravvisiamo tale cultura nel querulomani⁶, coloro che — come è stato aforisticamente già detto — vivono di diritto come il giusto biblico vive di fede. «Vivono» nel senso freudiano, cioè nel loro principio di piacere (o anche: «libidicamente»). Sono coloro che hanno alienato al diritto statuito la propria competenza normativa, ovvero, nel nostro lessico, che hanno sostituito l'inconscio con il diritto, confuso soggetto e Altro come mezzo del fine o destino delle pulsioni, realizzato il massimo di autonomia nel massimo di eteronomia: una relazione *quasi* — *ma* è con-fusione — teologale.

⁶ Si veda: G. B. Contri, *Il lavoro di querela*, in: *Leggi*, cit., pp. 223-233; già in: *La Psicoanalisi*, 1, 1987, pp. 178-189.

Ecco *una* cultura civile (un «simbolico») interiore e esteriore, che ha già largamente invaso il nostro mondo.

Osserviamo ancora che questa «legge» ha avuto un lungo periodo di incubazione civile, che tra i suoi fenomeni ha visto quello — cui ogni psicoanalista dovrebbe essere sensibile — dell'angoscia, secondo la sottolineatura freudiana: una paura senza causa nota.

L'abbiamo vista in tutti, psicologi, «psicoterapeuti», anche psicoanalisti. L'angoscia è un segnale. Di che, in questo caso come in tutti? Del fatto di non essere in regola (vuol dire che non lo eravamo abbastanza, e in ciò questa «legge» ha colto nel segno). E l'angoscia obbliga a *correre* a mettersi in regola, a affrettarsi nervosamente a trovare una regola purchessia (fenomeno arcinoto, individuale e di massa). Molti sono corsi a domandarla all'offerta giuridica, soluzione del querulomane: infelice quando non disastrosa, ma efficace e a modo suo intelligente (e laboriosa: non si diventa querulomani, individualmente e collettivamente, in un solo giorno, c'è elaborazione, il *verarbeiten* freudiano, e anche formazione). Il diritto è anch'esso psicoterapeuta: quello cui ci si rivolge quando difetta l'inconscio-psicoterapeuta. Ecco tutta la critica da rivolgere a questa «legge»: essa non include, come dovrebbe, se stessa, come psicoterapeutica — il che solleva la vera questione giuridica: quale legge concepire per gli interventi psicologici sulla «salute», quando il diritto è uno di essi? Si vede come questa disputata legge ci abbia fatto guadagnare: almeno l'occasione di sollevare questioni teoriche e pratiche, individuali e collettive, mai sollevate. Consideriamo la psicoanalisi competente, avente voce in capitolo, in simile questioni. Si comprende allora meglio come Freud sia stato logicamente obbligato a pensare la civiltà nel suo insieme, nello stesso moto di pensiero in cui definiva la psicoanalisi un lavoro di civiltà (*Kulturarbeit*), il che implica che vi sono lavori di civiltà tra loro alternativi.

Alcuni psicoanalisti professano che la psicoanalisi — ossia freudiana — avrebbe esaurito il proprio campo d'indagine (se non la propria funzione «psicoterapeutica»). Annotazioni come quelle appena fatte mostrano al contrario che essa è ancora lontana anche solo dall'averlo interamente individuato, delimitato, percorso.

Nonché — tenuto conto che nel moto umano, in assenza di un progresso c'è regresso e regressione — dall'aver recuperato quella parte del campo freudiano esplicito che è stato largamente abbandonato. Per questo *Il Lavoro Psicoanalitico* riprenderà la sua ricerca quest'anno dai destini o vita della pulsione secondo la perversione — cercando di investigare l'estensione ancora inesplorata del suo campo — e la querela. E proprio in quanto destini terapeutici, in cui nevrosi e psicosi possono cercare soluzioni in alternativa alla soluzione dell'inconscio.

Indagine in cui saranno implicati melanconia e masochismo. Come si vede, la psicoterapia per esistere come categoria deve implicare anche destini infausti.

Indagine non a sfondo triste, perché il suo fondo è quello dell'inconscio come termine di paragone («norma»). E poiché a ogni pratica (= ragione pratica) corrispondono degli affetti, se quello dell'inconscio non è l'angoscia, la tristezza, la noia, ..., non c'è che da esplicitare la questione solitamente oscurata nella storia della riflessione psicoanalitica: che cosa ne è dell'affetto quando la norma dell'inconscio è osservata?

Una precisazione quanto al dettaglio. Qualcuno avrebbe asserito, nel mondo psicoanalitico, che per testimoniare una leale osservanza di quella che è pur sempre una legge dello Stato, d'ora in poi i candidati a diventare psicoanalista dovrebbero essere reclutati solo tra medici e psicologi. *Concessio non petita*. Noi non vediamo perché, in ragione di una lealtà civile che è anche nostra, rinunciare in linea di principio a un punto che per la psicoanalisi è *di principio*, ossia la coinvolge integralmente. L'aggirare la censura — nel che gli psicoanalisti hanno decenni di esperienza al loro attivo — non comporta simili rinunce: Freud ha scritto *La questione dell'analisi laica* pur sapendo di avere contro gran parte dei suoi stessi seguaci; e oggi *l'estensione della limitazione* (!) agli psicologi aggrava, non riduce, la pretesa di limitazione. Ci sembra inoltre che la lealtà pubblica sia meno testimoniata dall'introdurre, nei propri chiostri, controvertibili dubbie e solo supposte imposizioni, che non dallo sviluppare l'indubbia vocazione agorafilica e pacifica — non irenica — della psicoanalisi.